



## **AMBITO TERRITORIALE 5 MELZO**

Comuni di Cassano d'Adda, Inzago, Liscate, Melzo, Pozzuolo Martesana, Settala, Truccazzano, Vignate

**CONVENZIONE  
PER  
LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ALLA  
PERSONA IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA  
“per un welfare collaborATTIVO”**

**Periodo: 1.1.2022 – 31.12.2024**

**Assemblea dei Sindaci di Ambito**

**Delibera N.7 del 30.11.2021**

### **ART. 1 Finalità della convenzione**

Nell'ambito di quanto definito dalla L. 328/00, che intende assicurare ai cittadini un sistema integrato di servizi territoriali in grado di concorrere alla promozione della qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza (Art. 1. L. 328/00), e nella prospettiva (sempre sancita dalla 328/00, nonché dalla Legge 106/2016 di Riforma del Terzo Settore) per cui tali principi possano trovare attuazione solo sollecitando e governando il contributo di tutta la Comunità verso obiettivi comuni di protezione e sviluppo sociale, la presente Convenzione è finalizzata alla promozione, in primis tra Enti Locali oltre che con altre Istituzioni, Terzo Settore, reti formali e informali di solidarietà, famiglie, cittadini ecc., di una rete di responsabilità condivise orientate a generare Salute e Coesione e a contrastare la frammentazione sociale, attraverso l'esercizio coordinato dei Servizi ed attività di cui all'Art. 3.

Si assume pertanto una visione squisitamente sociale di Salute, intesa come prodotto di una gestione competente e coesa da parte delle persone/famiglie e dei diversi attori territoriali delle criticità che possono coinvolgere i cittadini e le comunità nell'arco della loro vita. Di conseguenza, in riferimento ai nuovi paradigmi di welfare e ad un modello di Architettura di Servizi Generativa, l'utente dei Servizi coincide con l'intero sistema-paese e non è più l'individuo singolo, così come anche il ruolo dell'operatore della salute viene ridefinito come promotore di cambiamento e di cittadinanza attiva a livello di sistema-paese, laddove si costruisce la salute nel e con il territorio (Turchi e Della Torre, 2007).

A partire da questa visione, la rete di responsabilità condivise sopra citata, lungi dal considerarsi una mera collaborazione sull'erogazione di Servizi, si configura come espressione di una cultura di squadra fondata su obiettivi e metodologie condivise e sull'esercizio di un ruolo attivo da parte di tutti i componenti del Sistema Paese nel rispondere alle esigenze della comunità di cui fanno parte.

La presente convenzione, superando una visione prestazionale e assistenzialistica focalizzata sulla risposta ai bisogni del “cittadino fragile”, intende dunque governare non solo la risposta coordinata ed ottimizzata alle esigenze del cittadino fragile, ma anche “come” questa risposta viene data in termini di impatto sociale ovvero di organizzazione efficace, efficiente e competente nel generare strategie di cittadinanza responsabile, attiva e coesa.

## **ART 2. Enti sottoscrittori**

Gli enti sottoscrittori sono i Comuni compresi nel territorio dell'Ambito Sociale Territoriale 5 del Distretto Socio-Sanitario Melegnano Martesana: Comuni di Cassano d'Adda, Inzago, Liscate, Melzo, Pozzuolo Martesana, Settala, Truccazzano e Vignate.

Gli enti sottoscrittori concordano sulle finalità, sull'oggetto e sulla disciplina regolamentare prevista dal presente testo.

## **ART 3. Oggetto della convenzione**

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e dell'art.15 L. 7 agosto 1990, n.241, ha per oggetto:

1) l'esercizio coordinato dei servizi e delle attività sociali, previste dalla LN 328/2000 e secondo le linee regionali di attuazione del Piano di Zona del Sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla lr 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" e ssmm, dalla lr 11 agosto 2015 n. 23 "Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo: modifiche al titolo I e titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità) e in riferimento alla dgr 4563 del 19 04 2021 " approvazione del documento "Linee d'indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023 " e relativo Accordo di programma per la realizzazione del Piano di Zona dell'ambito territoriale 5

2) dall'art.13 comma 1 lettera d) e dall'art.15 della L.R. n.3/2008 (autorizzazione e accreditamento delle strutture socioassistenziali).

Per ogni ulteriore funzione che si intende gestire in forza della presente convenzione deve essere acquisito il formale assenso del Consiglio Comunale degli enti aderenti sulla base di una quantificazione preventiva dei costi di erogazione del servizio.

Per il perseguimento della finalità di cui all'art 1 e il raccordo con il sistema di governance previsto è costituito un Ufficio Unico che coincide con l'Ufficio di Piano, che opera con personale anche assegnato degli enti partecipanti, al quale sono affidati la gestione tecnico-amministrativa e l'esercizio delle funzioni pubbliche oggetto della convenzione in luogo degli enti partecipanti all'accordo.

Per la gestione economico-finanziaria, l'Ufficio Unico si avvale del supporto del Comune capofila.

## **ART 4. Titolarità della funzione ed esercizio della gestione**

Attraverso la convenzione, gli enti sottoscrittori, mantenendo la titolarità delle funzioni loro attribuite dalla legislazione, conferiscono prioritariamente all'Ufficio Unico e secondariamente al Comune capofila i mezzi occorrenti per l'esercizio delle attività necessarie alla realizzazione operativa degli interventi come previste dall'art.3. All'Ufficio Unico competono le responsabilità gestionali e tecniche relative ai servizi conferiti. La titolarità formale, per contro, rimane in capo a ciascuno dei Comuni associati.

## **ART 5. Modalità di esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio Unico**

L'Ufficio Unico, nello svolgimento delle funzioni conferite opera con lo scopo di assicurare il migliore assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti ai Comuni dalla normativa vigente. L'Ufficio Unico nel perseguire le finalità istituzionali attribuitegli in virtù dell'intesa sottoscritta opera nell'ambito degli orientamenti definiti dagli organismi di indirizzo, ancorché secondo le regole di piena autonomia tecnica e gestionale. L'affidamento della gestione dei servizi determina per l'Ufficio Unico l'obbligo di assumere in luogo degli enti partecipanti la responsabilità diretta dell'organizzazione e dell'esercizio delle attività socioassistenziali oggetto della convenzione e di provvedere allo svolgimento delle funzioni attribuite con lo scopo di realizzare le migliori condizioni di erogazione delle prestazioni e dei servizi delegati, osservando i principi di trasparenza, efficienza ed efficacia. In virtù dell'affidamento accordato all'Ufficio Unico

quest'ultimo è autorizzato a negoziare e a stipulare con i terzi contratti finalizzati alla realizzazione dei servizi conferiti avvalendosi del supporto del Comune capofila per la redazione e registrazione degli atti.

#### **ART 6. Attribuzioni al Comune capofila**

Il Comune capofila opera a supporto legale, contabile e quale Servizio Gare e Contratti relativamente alle Unità d'offerta/servizi conferiti al fine di assicurare il migliore assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti ai Comuni dalla normativa vigente.

Il Comune capofila garantisce inoltre all'Ufficio Unico l'imputazione sul proprio bilancio, con vincolo di destinazione, degli stanziamenti a gestione sovracomunale, la registrazione dei contratti e degli atti, la pubblicazione degli atti e il protocollo delle comunicazioni, e quant'altro si rendesse necessario per supportare in termini formali l'Ufficio Unico nel perseguire le finalità dell'intesa.

#### **ART 7. Attribuzioni ai Comuni sottoscrittori**

I Comuni sottoscrittori concorrono al funzionamento della rete dei servizi associati mettendo a disposizione dell'Ufficio Unico le risorse finanziarie, le dotazioni strumentali, i mezzi a disposizione dei singoli Comuni e il personale indicati dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito, secondo le modalità previste dalla presente convenzione. Le risorse strumentali degli Enti partecipanti rimangono di proprietà di ciascuna amministrazione.

Gli Enti sottoscrittori si impegnano: a) a partecipare attivamente ai processi di pianificazione, programmazione e controllo b) a svolgere in forma associata e coordinata gli interventi e servizi alla persona secondo le disposizioni della presente convenzione al fine di assicurare una migliore qualità del servizio, realizzare economie di scala, riduzione di costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e strumentali disponibili e di nuova acquisizione. C) a contribuire alla realizzazione del sistema integrato oggetto della presente convenzione con proprie risorse umane, economiche e strumentali secondo quanto stabilito nel Documento Attuativo di Programmazione Periodico (DAPP). D) ad adottare gli atti/regolamenti così come proposti dall'Assemblea dei sindaci di Ambito territoriale E) riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere in modo efficace ed efficiente alle esigenze dei propri cittadini

#### **ART 8. Assemblea dei Sindaci di Ambito Territoriale (ASAT)**

L'Assemblea dei Sindaci di Ambito Territoriale, all'interno di una definita e garantita ripartizione degli oneri di gestione fra tutti i comuni sottoscrittori e in riferimento alla matrice organizzativa e all'organigramma dell'Ufficio Unico, dopo consulto con il Tavolo Tecnico, si occupa di approvare, verificare e riformulare l'esercizio dei servizi inclusi entro il Piano di Zona, approva il Bilancio Preventivo e Consuntivo del Piano di Zona/Ufficio Unico e approva i piani tecnici e finanziari dei singoli servizi (DAPP). Le finalità dell'Assemblea sono:

- a) garantire l'allineamento tra le linee d'indirizzo individuate da regione con le esigenze territoriali;
- b) garantire la sostenibilità finanziaria delle azioni programmatiche individuate
- c) garantire la rappresentatività dei comuni firmatari la convenzione
- d) formulare proposte e pareri all'Assemblea dei sindaci distrettuale Melegnano e Martesana in ordine alla definizione della programmazione dei servizi

L'Assemblea inoltre approva e acquisisce il formale assenso dei Consigli comunali dei Comuni/Enti associati per quanto concerne i seguenti argomenti:

- L'accettazione delle richieste di adesione alla convenzione da parte di altri enti locali;
- La ratifica dei recessi dalla convenzione;

- Le proposte di modifica della convenzione;
- La scelta di adottare nuove forme di gestione associata.
- La definizione dei regolamenti dei servizi gestiti in forma associata.

All'Assemblea partecipano senza facoltà di voto il Responsabile dell'Ufficio Unico e, a coadiuvo del politico delegato i Responsabili dei Settori competenti degli Enti sottoscrittori della presente convenzione.

In base all'ordine del giorno potranno essere programmati anche incontri congiunti tra l'Assemblea e il Tavolo Tecnico.

Le sedute sono ritenute valide con la presenza del 50% più 1 dei componenti compreso il presidente.

Ogni comune ha diritto ad un voto il cui peso equivale al valore percentuale dato dal numero degli abitanti rapportato al totale degli abitanti dell'intero Ambito Territoriale.

Le decisioni sono assunte con il 50% più 1 dei voti favorevoli.

L'Assemblea dell'Ambito Territoriale elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente con modalità elezione diretta a scrutinio segreto con il 50% più 1 dei voti favorevoli e gli stessi rimangono in carica per il periodo di validità della convenzione a meno che non intervengano nel periodo cause o motivi che ne determinano la cessazione anticipata così come disciplinato dall'art. 53 del Testo Unico Enti Locali.

#### **ART 9. Presidente dell'Ambito Territoriale**

Il Presidente dell'Ambito Territoriale è eletto in seno all'Assemblea con il 50% più 1 dei voti favorevoli.

Il Presidente è referente dell'Assemblea dei sindaci di Ambito Territoriale ed è eletto in seno all'Assemblea stessa e per le sue funzioni è coadiuvato da un vice sempre nominato dall'assemblea.

L'esercizio della carica ha durata pari alla durata della presente convenzione, fatte salve eventuali dimissioni anticipate per fine mandato o esigenze personali.

In particolare, il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- Convoca e presiede l'Assemblea dei Sindaci di Ambito Territoriale
- Predisporre l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea di Ambito territoriale
- Assicura l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea
- Rappresenta l'Ambito Territoriale
- Partecipa alla Cabina di regia ATS istituita dalla l.r.23/2015 e alle Assemblee del Distretto Melegnano/Martesana in nome e per conto dell'Ambito Territoriale nei casi in cui non siano convocati tutti i Sindaci o unitamente a loro.
- Sovrintende ed assicura la realizzazione delle attività previste nella convenzione
- Nomina con proprio provvedimento, sentita l'assemblea, il responsabile dell'Ufficio Unico in accordo con il Comune Capofila.

#### **ART 10. Vicepresidente dell'Ambito Territoriale**

Il Vicepresidente dell'Ambito Territoriale è eletto in seno all'Assemblea con il 50% più 1 dei voti favorevoli.

L'esercizio della carica ha durata pari a quella del mandato del Presidente, fatte salve dimissioni anticipate per fine mandato o esigenze personali.

In particolare, il Vicepresidente svolge le seguenti funzioni:

- Collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci a tutti gli effetti in caso di assenza.
- Assume incarichi specifici assegnatigli dal Presidente, anche su indicazione dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito Territoriale

### **ART 11. Tavolo Tecnico e Ufficio di Piano**

Il coordinamento e presidio tecnico progettuale intercomunale è garantito dagli organismi già previsti dall'Accordo di programma sottoscritto dai comuni dell'ambito per la realizzazione del piano di zona che sono oltre all'Assemblea dei Sindaci il Tavolo Tecnico e l'Ufficio di Piano .

Il Tavolo Tecnico persegue l'obiettivo di declinare le linee d'indirizzo, individuate dall'Assemblea dei Sindaci di Ambito all'interno di garantite condizioni tecnico amministrative, di scelta metodologica , di rispettate caratteristiche e condizioni secondo il modello di welfare, in programmi fortemente caratterizzati in termini attuativi. Il Tavolo Tecnico utilizza le seguenti strategie:

a) redige il Documento attuativo di Programmazione Periodico (propone obiettivi per la programmazione zonale, propone scelte di utilizzo delle risorse di ambito e di atti amministrativi coerenti, verifica periodicamente l'andamento del programma attuativo attraverso l'uso degli indicatori di monitoraggio)

b) individua gli indicatori di monitoraggio dell'impatto sociale d'ambito e delle strategie degli interventi previsti dal DAPP (acquisizione di elementi di valutazione delle politiche del territorio, costruzione di indicatori di impatto delle politiche sociali di ambito)

c) offre consulenza all'Assemblea dei Sindaci di Ambito in merito alla declinazione tecnica degli indirizzi politici, d) promuove l'adesione e la condivisione al modello di welfare dichiarato nell'art.1 della convenzione (incrementa il lavoro di squadra nell'assetto di governance territoriale, valuta l'efficienza gestionale dell'assetto di squadra).

Per la composizione del Tavolo Tecnico e Ufficio di Piano si rimanda all'Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona 2021/2023

### **ART 12. Ufficio Unico**

La gestione coordinata oggetto dell'intesa si realizza mediante l'Ufficio Unico coincidente con l'Ufficio di Piano. L'Ufficio Unico è l'organismo incaricato di attuare in termini operativi le finalità dell'intesa e dell'Accordo di Programma.

L'Ufficio Unico riveste funzioni sia di regia operativa del processo di elaborazione degli interventi e delle Unità d'offerta, di coordinamento operativo dei diversi attori in campo, che di presidio e attuazione delle Unità d'offerta previsti e delle connesse attività di monitoraggio e valutazione.

Svolge le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e contabile, assumendo i relativi atti formali, con il supporto dell'ente capofila. Inoltre, ha compiti di istruttoria e di supporto tecnico nei confronti dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito territoriale e del Tavolo Tecnico.

L'Ufficio Unico ha sede di norma presso il comune capo convenzione la cui organizzazione viene demandata all'approvazione del DAPP.

### **ART 13. Responsabile dell'Ufficio Unico**

Il responsabile dell'Ufficio Unico ha la rappresentanza legale ed assume la piena responsabilità gestionale per tutti i servizi conferiti ai sensi della presente convenzione, è responsabile degli atti amministrativi adottati dall'Ufficio Unico/Ufficio di Piano in quanto investito dei poteri e delle funzioni di cui all'art.107 D.Lgs. 267/00.

Il Responsabile dell'Ufficio Unico è il Responsabile dell'Ufficio Piano di Zona e coordina i lavori del Tavolo Tecnico.

L'ufficio del Responsabile dell'Ufficio Unico ha sede presso il comune Capo fila della convenzione.

#### **ART 14. Articolazione e composizione dell'ufficio unico**

Secondo il presupposto che per rispondere ad una architettura dei servizi non si può agire solo in termini di "risposta" ai bisogni, ma soprattutto di "come" questa viene data in termini anche di organizzazione efficace, efficiente, competente ed economica nel generare strategie di cittadinanza, si adotta una matrice organizzativa.

Si rinvia all'Approvazione del DAPP come da art. 8 per il dettaglio della matrice organizzativa, delle responsabilità e l'articolazione delle Unità d'Offerta trasferite in gestione associata. All'entrata in vigore della presente convenzione la definizione concreta e la costituzione dell'Ufficio Unico è rappresentata dai soggetti attualmente impiegati dai singoli enti aderenti nell'ambito della funzione dei servizi sociali (i responsabili, dal personale tecnico, amministrativo/contabile secondo le esperienze capacità e competenze acquisite prevedendo se del caso anche dei percorsi formativi nell'intento di specializzare le figure e i ruoli).

#### **ART 15. Budget dell'ufficio unico e criteri di ripartizione della spesa**

1. Concorrono alla definizione del budget annuale dell'Ufficio Unico i trasferimenti del Fondo Nazionale Politiche Sociali, del Fondo regionale Sociale, eventuali altre risorse previste nel Piano di Zona e le risorse trasferite dai Comuni per la Gestione Associata delle Unità di Offerta. Il criterio utilizzato per la definizione della quota parte dei trasferimenti Comunali è così individuato:

50% per quota capitaria definita sulla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente

50% sulla base della media di utilizzo delle unità d'offerta da parte di quel comune.

Per quanto riguarda le Unità d'offerta previste dal DAPP, il Tavolo Tecnico fornirà all'Ufficio Unico le tempistiche utili per il rendiconto a consuntivo e preventivo. Gli enti associati si impegnano con la presente convenzione, a stanziare nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa sopra indicate.

2. Per l'espletamento delle funzioni previste dalla Convenzione, l'Ufficio Unico si avvale di personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, assegnato dagli enti associati per tempi da definire annualmente in relazione ai progetti e/o servizi previsti nel DAPP.

3. Tutti gli enti aderenti manifestano la propria disponibilità, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e programmatiche dell'Ente, all'assolvimento delle procedure di acquisizione delle risorse umane necessarie e alla successiva assegnazione presso l'Ufficio Unico, secondo regole di equa distribuzione del carico di lavoro e di leale collaborazione tra enti.

4. La presente convenzione assume valore di accordo per l'utilizzo di graduatorie di concorso fra gli enti per l'assunzione di personale da adibire ai servizi sociali, ai sensi dell'art.9 L.3/2003

5. Il personale assegnato rimane dipendente (anche ai fini del computo della spesa del personale) dell'ente che lo ha assunto, che pertanto risulta responsabile per gli aspetti economici, giuridici e assicurativi, mentre da un punto di vista funzionale ed organizzativo il personale dipende, anche per gli aspetti di valutazione connessi al CCNL, dal responsabile dell'Ufficio Unico. Il trattamento giuridico ed economico fondamentale ed accessorio dei singoli operatori in forma associata resta disciplinato ed assicurato dalle amministrazioni di appartenenza.

6. Ai fini dell'erogazione del salario accessorio agli operatori, nonché dell'attribuzione del trattamento di posizione e di risultato del Responsabile Posizione Organizzativa, i Comuni associati si avvarranno di un unico strumento di programmazione e di valutazione degli obiettivi e delle performance del comune Capofila.

7. I risultati conseguiti saranno valutati dall'Organismo Unico/Nucleo di Valutazione del Comune Capofila che comunicherà i risultati ai singoli enti, i quali provvederanno ad armonizzarlo e riproporlo con i rispettivi sistemi di valutazione.

8. Ai fini dell'imputazione sui bilanci comunali della spesa sostenuta per il personale compresa la retribuzione di posizione e di risultato del Responsabile Ufficio Unico, in relazione al rispetto delle norme di contabilità finanziaria stabilite dalle norme vigenti e successive, il costo complessivo è suddiviso tra gli enti sottoscrittori con la modalità storicamente consolidata nel distretto (50% in parti uguali e 50% in quota capitaria). Nel caso in cui il personale assegnato all'Ufficio Unico provenga da più comuni, il valore economico di tale personale verrà decurtato dalla quota che lo stesso comune versa per L'Ufficio Unico e, ove questa sia incapiente, rimborsata dal Comune Capofila.

9. Per il funzionamento dell'Ufficio Unico il Comune Capofila mette a disposizione la dotazione dei propri staff amministrativi/tecnico/contabili e spese generali, individuate annualmente nel DAPP (stimate inizialmente in € 23.000), che verranno suddivise tra i comuni con lo stesso criterio di cui al comma 8.

10. Le spese di cui al comma 8 e 9 verranno rendicontate entro il 28 febbraio dell'anno successivo dal Responsabile dell'Ufficio Unico e il saldo dovrà essere corrisposto entro il 31 marzo.

#### **ART16. Durata della convenzione**

La convenzione ha durata triennale a partire dal 1° gennaio 2022. Resta inteso che se nel periodo di durata della convenzione i Comuni sottoscrittori giungessero alla determinazione di aderire a formule di gestione associata diverse da quella basata sulla convenzione, si procederà alla dichiarazione di decadenza della convenzione medesima, provvedendo allo stesso tempo agli impianti giuridici alternativi.

#### **ART 17. Modifica della convenzione**

La presente convenzione può essere oggetto di modifica in corso di validità. Trattandosi di atto plurilaterale, le modifiche devono essere accolte unanimemente da tutte le parti in causa. In assenza di accordo unanime, l'intesa rimane in vigore sino al suo termine naturale.

#### **ART 18. Norme finali**

La presente convenzione avrà validità dopo la sottoscrizione da parte di tutti i comuni aderenti e disciplinerà la gestione dei progetti e Unità d'offerta conferiti a quella data nonché gli ulteriori che verranno conferiti nel triennio.

In sede di prima applicazione si dà atto che la presente convenzione avrà validità temporale per un periodo superiore a quello di validità dell'Accordo di Programma relativo al Piano di Zona di cui alla dgr 4563/2021 triennio 2021/2023 per garantire la continuità dell'erogazione dei servizi e unità d'offerta.